



# Città di Siderno

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 28/07/2023

### OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP).

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di Luglio alle ore 09:55, convocato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Regolamento, come da avvisi scritti in data 20 luglio 2023, consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in sessione Ordinaria di 1<sup>a</sup> Convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Alessandro Archinà, così composto:

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FRAGOMENI MARIATERESA	SINDACO	X	
2	ARCHINA' ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
3	LUCIANO VITTORIA	CONSIGLIERE	X	
4	LURASCO DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
5	FELICITA' ANNA MARIA	CONSIGLIERE	X	
6	MASSARA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	X	
7	SCARFO' CARMELO GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
8	FIGLIOMENI FABRIZIO ANTONIO	CONSIGLIERE		X
9	BRANCATI MARIA ELVIRA	CONSIGLIERE	X	
10	BIZZANTINI MARTINA	CONSIGLIERE	X	
11	PANETTA DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
12	CACCAMO ALDO	CONSIGLIERE		X
13	CATALANO DOMENICO	CONSIGLIERE	X	
14	TRIMBOLI ANTONIO COSIMO PIO	CONSIGLIERE	X	
15	ARCHINA' STEFANO	CONSIGLIERE	X	
16	DIANO MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
17	SORACE DOMENICO	CONSIGLIERE	X	

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa con funzioni consuntive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Antonia Criaco. La seduta è pubblica.

Sono, altresì, presenti alla seduta, senza diritto di voto gli Assessori: Salvatore Pellegrino, Maria Teresa Floccari, Carlo Fuda, Francesca Lopresti, Pietro Sgarlato.

Risultando il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'O.d.G., permettendo che, sulla presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati, hanno espresso il parere di competenza.

## Il Dirigente dell'Area 2 – Programmazione e Finanze

### **PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- all'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, è contenuta la disciplina del Canone di cui al comma 816 sopra citato;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita: *"il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (...)";*

**VISTO** l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal D.L. del 30 aprile 2019, n. 34, che al comma 1 afferma: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

**PRESO ATTO** di quanto disposto dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alle attribuzioni dell'organo consiliare in materia regolamentare;

**VISTO** il Regolamento del Comune di Siderno, approvato con delibera C.S. n. 79 del 27.04.2021 che disciplina il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

**CONSIDERATO** che in occasione della tradizionale Fiera di Portosalvo, riproposta lo scorso anno dopo il fermo obbligato dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono emerse, in sede di prima applicazione delle nuove prescrizioni regolamentari, delle discrasie per cui necessita apportare le necessarie correzioni al fine di assicurare l'uniformità delle tariffe applicate alle diverse tipologie di occupazione;

**RAVVISATA** quindi la necessità di integrare l'articolo 51 del predetto regolamento inserendo al comma 1 le modifiche come riportate nella tabella sottostante, nella quale viene posto a confronto, nella colonna di sinistra il testo oggi vigente, e nella colonna di destra con carattere grassetto corsivo, le modifiche da apportare:

<b>Testo vigente</b>	<b>Modifiche da apportare</b>
ARTICOLO 51 Riduzioni	ARTICOLO 51 Riduzioni
1. Le tariffe del canone sono ridotte: a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento; b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 40 per cento; c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini	1. Le tariffe del canone sono ridotte: a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento; b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 40 per cento; c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini

<p>dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;</p> <p>d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>f) per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati la tariffa è ridotta del 70 per cento.</p>	<p>dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;</p> <p>d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>f) per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati la tariffa è ridotta del 70 per cento;</p> <p><i>g) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri in occasione della Fiera di Portosalvo, la specifica tariffa è ridotta del 30 per cento.</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**VISTI:**

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che all'articolo 1, comma 775, fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 aprile 2023;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023 n. 126, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per il 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2023;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell'Area 2 Programmazione e Finanze, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

**DARE ATTO** della necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, e ss.mm. ii;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. Di approvare, e per l'effetto, la modifica del regolamento per la disciplina del disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera C.S. n. 79 del 27.04.2021 e, precisamente all'articolo 51 del predetto regolamento inserendo al comma 1 le modifiche come riportate nella tabella sottostante, nella quale viene posto a confronto, nella colonna di sinistra il testo oggi vigente, e nella colonna di destra con carattere grassetto corsivo, le modifiche da apportare:

Testo vigente	Modifiche da apportare
<b>ARTICOLO 51 Riduzioni</b>	<b>ARTICOLO 51 Riduzioni</b>
<p>1. Le tariffe del canone sono ridotte:</p> <p>a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;</p> <p>b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 40 per cento;</p> <p>c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;</p> <p>d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>f) per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati la tariffa è ridotta del 70 per cento.</p>	<p>1. Le tariffe del canone sono ridotte:</p> <p>a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;</p> <p>b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 40 per cento;</p> <p>c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;</p> <p>d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>f) per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati la tariffa è ridotta del 70 per cento;</p> <p><i>g) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri in occasione della Fiera di Portosalvo, la specifica tariffa è ridotta del 30 per cento.</i></p>

3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448.

4. Rimangono invariate tutte le altre parti del Regolamento non modificate dal presente provvedimento.

5. Pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata sia tale provvedimento sia il regolamento modificato;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

### **Il Presidente del Consiglio Comunale**

invita l'Assessore Sgarlato a relazionare sul presente punto all'ordine del giorno.

l'Assessore Sgarlato relaziona sul presente punto all'ordine del giorno, relazione per come riportata nel verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio.

A conclusione della relazione dell'Assessore Sgarlato, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Catalano sul presente punto posto all'ordine del giorno, replica per come riportata nel verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio.

Interviene per replica il Consigliere Scarfò sul presente punto posto all'ordine del giorno, replica per come riportata nel verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio.

Interviene il Consigliere Sorace sul presente punto posto all'ordine del giorno, replica per come riportato nel verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio.

A conclusione degli interventi sul punto posto all'O.d.G., il Presidente, invita il Consiglio Comunale a determinarsi in merito

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 23 del 12.07.2023, in precedenza trascritta avente ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP).".

**SENTITA** la relazione dell'Assessore Sgarlato, per come riportato nel verbale di seduta a cui si fa espresso rinvio.

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri Comunali;

**Visto** il D.Lgs 267/00 e s.m.i. ;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**TENUTO CONTO** della votazione per appello nominale che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 15 – Assenti n. 2 (Figliomeni Fabrizio Antonio e Caccamo Aldo) - Votanti 15

Ad unanimità di voti favorevoli;

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare, e per l'effetto, la modifica del regolamento per la disciplina del disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera C.S. n. 79 del 27.04.2021 e, precisamente all'articolo 51 del

predetto regolamento inserendo al comma 1 le modifiche come riportate nella tabella sottostante, nella quale viene posto a confronto, nella colonna di sinistra il testo oggi vigente, e nella colonna di destra con carattere grassetto corsivo, le modifiche da apportare:

Testo vigente	Modifiche da apportare
ARTICOLO 51 Riduzioni	ARTICOLO 51 Riduzioni
<p>1. Le tariffe del canone sono ridotte:</p> <p>a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;</p> <p>b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 40 per cento;</p> <p>c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;</p> <p>d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>f) per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati la tariffa è ridotta del 70 per cento.</p>	<p>1. Le tariffe del canone sono ridotte:</p> <p>a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;</p> <p>b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 40 per cento;</p> <p>c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;</p> <p>d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;</p> <p>f) per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati la tariffa è ridotta del 70 per cento;</p> <p><b><i>g) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri in occasione della Fiera di Portosalvo, la specifica tariffa è ridotta del 30 per cento.</i></b></p>

3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448.

4. Rimangono invariate tutte le altre parti del Regolamento non modificate dal presente provvedimento.

5. Pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata sia tale provvedimento sia il regolamento modificato;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

su proposta del Presidente del Consiglio di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 15 – Assenti n. 2 (Figliomeni Fabrizio Antonio e Caccamo Aldo) - Votanti 15  
Ad unanimità di voti favorevoli;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000..

<b>PARERE TECNICO</b>	<b>PARERE CONTABILE</b>
Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole in relazione alla Regolarità Tecnica  IL DIRIGENTE Dott. Sergio Sciglitano	Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole in relazione alla Regolarità Contabile  IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 PROGRAMMAZIONE E FINANZE Dott. Sergio Sciglitano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Dott. Alessandro Archinà

Il Segretario Generale  
dott.ssa Antonia Criaco

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Generale  
dott.ssa Antonia Criaco

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione in data è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale  
dott.ssa Antonia Criaco